

PROVINCIA DI AREZZO

VERBALE TERZA SEDUTA PUBBLICA DI GARA del 02 marzo 2023

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LICEI DI MONTEVARCHI (AR) PER LA NUOVA SEDE DELLA SUCCURSALE ISTITUTO MAGIOTTI A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELL'ATTUALE. Lavori finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU

CUP: I78B20000150001

CIG: 9480760AA5

CPV: 45210000-2

N. GARA ANAC: 8789159

**IMPORTO COMPLESSIVO: € 3.158.277,67 oltre ad € 97.414,48 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA.**

L'anno duemilaventitré (2023), il giorno 02 (due), del mese di marzo, alle ore 10:30 circa, presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Arezzo, in una Sala adibita allo scopo, si è tenuta la seduta pubblica per il proseguo dell'esame delle offerte pervenute relative alla Gara indicata in oggetto.

Presiede la seduta, da remoto, via Internet, mediante piattaforma Zoom (ID riunione : 816 5763 8287), l'Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Arezzo, che sovrintende le operazioni di Gara, unitamente all'Arch. Giuliano Ciocchetti del medesimo Settore ed alla presenza fisica presso la suddetta sede della Provincia di Arezzo – in qualità di testimoni - della Dott.ssa Claudia A. Gattini, Responsabile P.O. del Servizio Gare, Appalti, Contratti, Espropri e della Sig.ra Barbara Boncompagni, dipendente di ruolo dell'Ente.

Seguono le operazioni da remoto, tramite il detto collegamento, il Sig. Vincenzo D'Aurea per l'Impresa House Natural srl, Giuseppe Ceccantini per l'agenzia Mondo Appalti ed i Sigg. Andrea Poli e Caterina Poli per l'Impresa Polistrade Costruzioni Generali S.p.A.

Il R.U.P. Arch. Elisabetta Dreassi rammenta che:

- entro il termine previsto dagli atti di Gara, delle ore 12:00 del giorno 13.02.2023, sul Portale della Regione Toscana START sono pervenuti n. 03 plichi informatici;

- nella seduta pubblica di gara del 14.02.2023 si è proceduto all'apertura delle Buste virtuali (Documentazione Amministrativa) presentate dagli Operatori Economici partecipanti, ed all'esame del relativo contenuto, al fine di verificare che lo stesso risulti completo e conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di Gara;

- la documentazione delle Buste virtuali (Documentazione Amministrativa) risultata completa e conforme a quanto richiesto, è quella presentata dai sottoelencati Operatori Economici:

- (ID: 0001) HOUSE NATURAL SRL
- (ID: 0003) MONTEFALCHI SRL

- la seduta di verifica dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici del 14.02.2023 è stata sospesa per approfondire l'esame della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico (ID: 0002) POLISTRAD COSTRUZIONI GENERALI SPA – PROGET IMPIANTI SRL poiché, dall'esame della Documentazione Amministrativa presentata, è emerso che il mandatario Impresa Polistrade Costruzioni Generali S.p.A., è stata ammessa a concordato con continuità aziendale, fissando la successiva seduta pubblica alle ore 09:30 del 22.02.2023.

- nella seduta del 22.02.2023 è stato attivato il Soccorso Istruttorio per l'Operatore Economico (ID: 0002) POLISTRADDE COSTRUZIONI GENERALI SPA – PROGET IMPIANTI SRL, stabilendo il termine di presentazione dei chiarimenti richiesti alle ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2023.

Si riporta di seguito – in corsivo e tra virgolette – stralcio della richiesta formulata:

*“ Gentile Operatore, si chiede di fornire documentazione e/o chiarimenti utili a superare l'apparente contrasto con l'art. 186 bis del Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942”.*

La Sig.ra Boncompagni attiva, quindi, la funzione “condividi schermo” della Piattaforma Zoom, onde consentire a tutti i presenti di seguire le operazioni.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si accede quindi alla sezione “Amministrativa” e si constata che l'Operatore Economico(ID: 0002) POLISTRADDE COSTRUZIONI GENERALI SPA – PROGET IMPIANTI SRL, in risposta alla richiesta di Soccorso Istruttorio, in tale sezione ha caricato nuovamente Copia del Decreto di Omologazione del Tribunale di Firenze.

La Sig.ra Caterina Poli interviene comunicando che i chiarimenti richiesti con il Soccorso Istruttorio sono contenuti in una email caricata in piattaforma START nella sezione Comunicazioni – Soccorsi istruttori.

Si accede, pertanto, alla sezione Comunicazioni della piattaforma START e nella sottosezione Soccorsi Istruttori l'Operatore Economico(ID: 0002) POLISTRADDE COSTRUZIONI GENERALI SPA – PROGET IMPIANTI SRL ha caricato la seguente dichiarazione in merito alla richiesta di soccorso istruttorio (si riporta di seguito – in corsivo e tra virgolette – il testo delle dichiarazioni):

*“ Buongiorno, rispondiamo alla vostra richiesta di chiarimenti: Le disposizioni di cui all'art.186bis del R.D. 267/1942 si applicano alla fase "interinale" della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ovvero del momento del deposito della domanda ex art.161, ed anche dopo il decreto di apertura della procedura, ma solamente fino al Decreto di Omologazione del concordato. Si ricorda che, infatti, l'art.181 specifica che la procedura di concordato preventivo si chiude con il Decreto di Omologazione. Il decreto di Omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale di Polistrade Costruzioni Generali S.p.A è stato emesso dal Tribunale di Firenze in data 02/11/2016. Rialleghiamo il Decreto di Omologa Del Tribunale di Firenze”.*

Il R.U.P. Arch. Elisabetta Dreassi informa che della questione è stato investito il Servizio Avvocatura dell'Ente il quale ha rilasciato apposito parere allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*).

Alla luce delle considerazioni espresse dall'Avvocatura dell'Ente il R.U.P. Arch. Elisabetta Dreassi dichiara che non è possibile ammettere l'Operatore Economico(ID: 0002) POLISTRADDE COSTRUZIONI GENERALI SPA – PROGET IMPIANTI SRL senza una specifica autorizzazione del Tribunale - che non è stata fornita a seguito dell'attivazione del Soccorso Istruttorio né è ravvisabile nel citato Decreto di Omologazione del Tribunale di Firenze – nonché in ragione dell'espresso divieto di accesso alle gare per le imprese in stato di concordato preventivo, che rivestano il ruolo di mandatarie di un raggruppamento temporaneo.

Il R.U.P. dispone, quindi, di non ammettere a gara l'Operatore Economico (ID: 0002) POLISTRADDE COSTRUZIONI GENERALI SPA – PROGET IMPIANTI SRL.

Il R.U.P. dichiara conclusa la prima fase di Gara, relativa all'esame della documentazione amministrativa, disponendo l'ammissione alle successive fasi di Gara degli altri 2 Operatori Economici partecipanti.

Si dispone che ne venga data comunicazione ai partecipanti, a mezzo START, tramite invio di e.mail, indicando, altresì, che la Stazione Appaltante procederà alle ore 09:00 del giorno martedì 7 marzo 2023 alla consegna alla Commissione di Gara - nominata con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 21.02.2023 - delle Buste telematiche contenenti le Offerte Tecniche, per l'analisi della conformità di tale documentazione a quanto disposto dal Disciplinare di Gara.

La seduta di Gara viene chiusa alle ore 11:00 circa.





Il presente Verbale si compone di n. 3 pagine, oltre ad un allegato, e viene firmato da tutti i presenti, in calce al medesimo e a margine di ciascuna pagina.


Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

Arch. Elisabetta Dreassi




Arch. Giuliano Ciocchetti




Dott.ssa Claudia A. Gattini



Sig.ra Barbara Boncompagni







PROVINCIA  
DI AREZZO

Avv. Simona Campolucci  
Servizio Amministrativo legale  
tel. 0575 392254  
e-mail: [s.campolucci@provincia.aretzo.it](mailto:s.campolucci@provincia.aretzo.it)  
pec: [s.campolucci@postacert.toscana.it](mailto:s.campolucci@postacert.toscana.it)

**Oggetto: Parere legale in merito alla possibilità per una società ammessa a concordato con continuità di partecipare ad una gara pubblica.**

E' stato chiesto al sottoscritto legale di esprimersi in merito alla possibilità di ammettere alla procedura aperta per lavori di ampliamento dei licei di Montevarchi (AR) per la nuova sede della succursale dell'Istituto Magiotti a seguito della dismissione dell'attuale, un operatore economico che, pur non avendo dichiarato tale condizione nella domanda di partecipazione, dalla documentazione allegata alla stessa risulta in concordato con continuità aziendale. La società, mandataria di un costituendo RTI, ha depositato il solo Decreto di omologa del concordato misto in continuità e con cessione dei beni, depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016, nel quale non viene autorizzata alcuna specifica attività limitandosi il Giudice Delegato a nominare il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore, disponendo per il primo l'obbligo di riferire sull'andamento della procedura almeno ogni 6 mesi.

Alla luce delle informazioni assunte, e della normativa attualmente vigente, si ritiene che tale operatore economico non abbia fornito la prova del possesso dei requisiti per partecipare alla gara pubblica in virtù delle seguenti considerazioni.

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ha introdotto il comma 4 dell'art. 186 *bis* della legge Fallimentare che espressamente prevede: "Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato". In seguito all'entrata in vigore di tale modifica della Legge Fallimentare la possibilità di partecipare a gare pubbliche, per le imprese ammesse al concordato in continuità, è quindi subordinata ad una espressa autorizzazione preventiva.

Ulteriore conferma, della necessità di una espressa autorizzazione da parte del Giudice Delegato, si rinviene nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019,

Bob

n. 14), che ha previsto nella rinnovata disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale, all'art. 95, commi 3 e 4:

*"3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40 [domanda di ammissione al concordato preventivo], la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.*

*4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto."*

In tal senso si è già più volte espresso il Consiglio di Stato, ad esempio con la pronuncia della Sez. V, del 7 giugno 2021 n. 4302 nella quale ha precisato *"Se l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale, che intenda partecipare ad una procedura di gara, non ha richiesto la necessaria autorizzazione al Tribunale durante la procedura (sin dalla presentazione del ricorso), ovvero se detta autorizzazione non possa ricavarsi dall'omologazione del concordato, egli, intervenuta la pronuncia di omologazione, dovrà richiedere l'autorizzazione al giudice delegato, come prescritto dall'art. 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici, ovvero presentare domanda di partecipazione alle condizioni di cui all'art. 186, bis, comma 5 della L.F. (Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2019, n. 69)".* Conforme anche Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1328.

Un chiaro e attento inquadramento normativo è ricavabile inoltre dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8685 del 11/10/2022 che, analizzando una fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha ritenuto che una società in concordato in continuità omologato, non potesse partecipare ad una gara pubblica in assenza di espressa autorizzazione del giudice Delegato.

Esaminata la normativa attualmente vigente si ritiene quindi di non poter condividere la decisione assunta dalla Centrale di committenza dei Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia in relazione allo stesso operatore economico - segnalata dal RUP come precedente - in quanto le valutazioni effettuate da tali Amministrazioni risultano basate su una giurisprudenza non più attuale in quanto riferita a disposizioni di legge successivamente modificate.

Ulteriore elemento di inammissibilità dell'operatore economico in esame è dato inoltre dal fatto che lo stesso risulta aver presentato domanda in qualità di mandataria di costituendo RTI, quindi in evidente contrasto con il disposto del VI comma dell'art. 186 bis della legge fallimentare secondo il quale *"Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria..."*

Tanto premesso si ritiene che la documentazione fornita dall'operatore economico non consenta al momento l'ammissione dello stesso alla procedura.

Arezzo, 21 febbraio 2023

Avv. Simona Campolucci

Campolucci

Simona

21.02.2023

09:00:06

GMT+00:00



*MB* *Simona*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

